

ORIGINAL B



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
DOTT. PAOLA CARETTI

SENT. NON DEFINITIVA
N. 292/15
R.G. N. 362/14
CRON. N. 372/15
REP. N. ✓

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al N. 362/14 Ruolo Generale promossa Spedita il: 06/11/14

D A:

RETE DEI CARROZZIERI DI BOLOGNA PER I Depositata il:

CONSUMATORI SOC. COOP. A.R.L., in persona del legale 28/01/15

rappresentante Sig. Bruno Bordoni, elettivamente domiciliata in

San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n. 3, presso lo studio OGGETTO:

dell'Avv. Marco Bordoni, che la rappresenta e difende giusta risarcimento danni

procura a margine dell'atto di citazione.

attore

PUBBLICATA IL
30 GEN 2015

Contro

~~U.C.I., Ufficio Comunale Italiano,~~ in persona del legale

rappresentante ~~Dot. Stefano Re,~~ difeso in virtù di procura

speciale alle liti posta a margine della comparsa di costituzione e

risposta ~~della Gabriella B...~~ ed elettivamente

domiciliata nello studio del medesimo in ~~Bologna, Viale VII~~

~~...~~

Convenuto

~~...~~, domiciliato presso ~~U.C.I., con sede in~~

~~Milano, Corso Sempione n. 99.~~

[Handwritten signature]

Convenuto contumace

OGGETTO: risarcimento danni

Conclusioni della parte attrice:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare le domande ed eccezioni formulate da UCI, in quanto infondata e non provate;

accertata la responsabilità esclusiva di Autieri Vincenzo nella causazione del sinistro, nonché la validità e l’efficacia del contratto di cessione del credito stipulato dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] e dalla Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Soc. Coop. A.r.l. in data 16 aprile 2013, condannare [REDACTED] al pagamento, in favore del cessionario della somme indicate in narrativa ed oggetto di cessione, o delle somme anche diverse che risulteranno dovute e di giustizia all’esito dell’espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F.”

Conclusioni della parte convenuta:

Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito in via preliminare, dichiarare l’improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione nel soggetto che l’ha proposta; nel merito, respingere ogni domanda attrice perché infondata nell’an come nel quantum: Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Oggetto: risarcimento danni

AF

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 n. 4 così come novellato dalla L. 18/06/09 n. 69.

Le eccezioni sollevate dalla convenuta ██████ S.p.A. sono infondate.

Preliminarmente si rileva che la Rete dei Carrozzeri agisce quale cessionaria del credito al risarcimento del danno spettante alla sig.ra ██████ a seguito del sinistro verificatosi in data 15 aprile 2013 per fatto e colpa esclusivi del veicolo targato ██████5 condotto dal Sig. ██████.

Secondo costante giurisprudenza *"il danneggiato da un sinistro stradale può cedere – non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi – il proprio credito risarcitorio a un terzo, il quale è legittimato a agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso"* (Cass. Civ. 25 marzo 1995 n. 3570; Cass. Civ. 5 novembre 2004 n. 21192; Cass. Civ. 13 maggio 2009 n. 11095; Cass. Civ. n. 51/2012)

Dall' esame del contratto di cessione di credito, prodotto in atti, non appare in alcun modo provato che la società Rete dei Carrozzeri abbia assunto il ruolo di finanziatore.

Infatti l'attività della Rete dei Carrozzeri non sembra qualificarsi come attività di finanziamento, ma piuttosto come attività svolta a prestare un serie di servizi ai propri associati, che non desiderano occuparsi direttamente delle pratiche relative

al recupero del credito, preferendo servirsi di un soggetto esterno ed a evitare agli associati stessi di restare in esborso delle somme dovute alla carrozzeria.

Alla luce di quanto sopra esposto il giudicante respinge le eccezioni sollevate dalla convenuta [REDACTED] e con separata ordinanza fissa udienza di prosecuzione della causa.

Riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di giudizio.

P. O. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rete dei Carrozzeri di Bologna, contro [REDACTED] in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) respinge le eccezioni sollevate da [REDACTED] nei confronti della società Rete dei Carrozzeri;
- 2) fissa con separata ordinanza udienza di prosecuzione della causa;
- 3) riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese del giudizio.

Così deciso in Bologna il 23 gennaio 2015


Il Giudice di Pace

Dott.ssa Paola Caretti

Paola Caretti

Depositato in Cancelleria
il 30 GEN 2015

[Signature]



ORDINANZA

Il Giudice di Pace di Bologna dott.ssa Paola Caretti della III Sezione Civile, nella causa R.G. n. 362/2014 promossa da Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori S.C.A.R.L. contro UCI Ufficio Centrale Italiano e Auteri Vincenzo;

vista la propria sentenza non definitiva del 25 gennaio 2015,

FISSA

per la definitiva formulazione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c.

l'udienza del 25 marzo 2015 ad ore 10,45.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Bologna, 27 gennaio 2015

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Paola Caretti



Depositate in Cancelleria

30 GEN 2015

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Cardinali Cristiano

